



Comune di Ravarino

PROVINCIA DI MODENA

REGOLAMENTO GENERALE PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione consiliare n. 86 del 6/11/2000

Modificato con deliberazione consiliare n. 39 dell' 1/8/2005

Art.1. IMPIANTI SPORTIVI – DEFINIZIONE

Gli impianti sportivi del Comune di RAVARINO e le attrezzature in essi esistenti costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2. ATTORI

Gli impianti sportivi comunali sono concessi in uso agli Enti Promozionali, a tutte le Federazioni sportive del CONI, alle Associazioni e Società Sportive ed ai singoli cittadini che ne facciano richiesta per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali.

In via prioritaria accedono agli impianti sportivi in orario antimeridiano:

le scuole per attività curricolari, di educazione fisica **e le attività per disabili**,

seguono le attività motorie per adulti, per anziani, riabilitative, correlative ed eventuali, allenamenti di squadre di alto livello, rappresentative nazionali o extra nazionali;

nelle prime ore pomeridiane:

le attività per anziani, di avviamento allo sport e giovanili;

nelle ore tardo pomeridiano:

delle attività di allenamenti per l'agonismo;

nelle ore serali:

le attività amatoriali ed agonistiche.

Le modalità generali delle concessioni d'uso degli impianti sportivi comunali sono stabilite dal presente regolamento.

Art. 3 IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI

In conformità con l'art 96 “ Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche “ del D.Lgs. 297 del 1994, ai Comuni è consentito l'uso, al di fuori dell'orario scolastico, dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal ministero della Pubblica Istruzione secondo i criteri generali deliberati dai Consigli Scolastici Provinciali.

A tal fine sono stipulate apposite convenzioni in cui definire le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature.

Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il Comune ha facoltà di disporre la temporanea concessione previo

assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Scolastico Provinciale.

Art. 4 COMPETENZA

Il servizio comunale competente, ha il compito di promuovere e coordinare tutte le attività sportive che si svolgono negli impianti comunali, nonché di adottare provvedimenti necessari per l'utilizzazione degli stessi.

Art. 5 PROGRAMMAZIONE

La concessione sia in uso che in gestione, ai sensi del successivo art. 7, degli impianti sportivi comunali, sarà consentita sulla base delle seguenti disposizioni, tenuto conto **delle programmazioni effettuate per ciascun nuovo anno sportivo entro il 30 settembre.**

Art. 6 PROCEDURE PER RICHIESTA D'USO

La procedura per richiedere, sia da parte di Associazioni od Enti che di singoli cittadini, l'uso degli impianti sportivi comunali ha inizio con la presentazione, **entro il 30 giugno, della richiesta d'uso** da parte del legale rappresentante dell'Associazione od Ente o del singolo richiedente.

Detta richiesta **d'uso** deve essere inoltrata tramite il protocollo generale del Comune al **servizio competente a valere per il successivo anno sportivo (1 settembre / 31 agosto).**

Oltre alla compilazione della richiesta di cui al comma precedente, il legale rappresentante dell'Associazione od Ente, nonché il singolo richiedente dovranno altresì sottoscrivere una apposita scheda organizzativa per definire i particolari tecnici ed organizzativi della concessione stessa.

Nel caso la richiesta venga avanzata da Associazioni od Enti dovranno essere altresì indicati i nominativi sia degli accompagnatori responsabili, sia dei preposti alla custodia e vigilanza dell'impianto richiesto **in uso**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto espressamente dai successivi artt. 12 e 13.

Art. 7 CONCESSIONE IN GESTIONE

Nel caso di concessione in gestione il Consiglio Comunale, su proposta del servizio competente, **regolamenterà la concessione e le modalità per la sua corretta gestione**, deliberando un'apposita convenzione che dovrà essere sottoscritta dal soggetto richiedente.

Le convenzioni per la concessione in gestione possono essere stipulate soltanto con Associazioni o Società Sportive.

Nel caso in cui gli Enti di promozione e le Federazioni sportive richiedano la concessione in gestione di impianti sportivi comunali per esercitare attività sportive dirette, la convenzione potrà essere stipulata con i suddetti soggetti limitatamente alle attività summenzionate.

Art. 8 UTILIZZO STRAORDINARIO

Ogni altra utilizzazione straordinaria e relativa unicamente all'uso degli impianti comunali, non contenuta nella programmazione annuale di cui al suddetto art. 5 e che non risulti con essa in contrasto, può essere autorizzata dal Servizio competente.

La procedura per la richiesta di concessione in uso è in tal caso la stessa indicata al precedente art. 6.

Gli usi non programmati non possono avere durata maggiore della stagione sportiva in atto.

Art. 9 INGRESSO IMPIANTI

Indipendentemente dall'assolvimento delle formalità indicate nei precedenti articoli e pertanto anche in caso di rilascio della concessione in gestione, non è consentito l'ingresso all'impianto:

1. agli atleti od iscritti alle Associazioni non accompagnati da un dirigente, o allenatore, o responsabile, il cui nome deve essere indicato nella richiesta di cui al precedente art.6

2. agli studenti non accompagnati da almeno un insegnante dell'Istituto, appositamente incaricato dal Preside o Direttore Didattico.

Art. 10 MODIFICHE ORARIE REVOCHE – ALTRO

Il Comune ha facoltà di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni di assegnazione nei casi in cui ciò si rendesse necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o manutentive degli impianti.

In considerazione del carattere della necessità, a presupposto delle eventuali limitazioni di cui al precedente comma, non deriveranno conseguenze di sorta per i rapporti patrimoniali intercorsi tra Comune e Concessionari per la mancata disponibilità dell'impianto in uso od in gestione.

Art. 11 PUBBLICITA'

Il concessionario può esercitare attività di sponsorizzazione e di pubblicità a favore di terzi; ogni adempimento relativo agli oneri fiscali ed amministrativi che ne derivano è a carico del concessionario stesso.

Nel caso di concessione in gestione degli impianti sportivi, di cui al precedente art. 7, non sono ammessi contratti di sponsorizzazione oltre il periodo di durata della convenzione in essere.

I cartelloni pubblicitari e/o altre forme di pubblicità dovranno essere installati in modo tale da non costituire fonte di pericolo per il pubblico.

Art. 12 USO IMPIANTI - CONCESSIONI

I concessionari d'uso debbono utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.

Per nessun motivo, in nessuna forma e per altro titolo i Concessionari potranno consentire l'uso, anche parziale e/o gratuito, degli impianti a terzi, sotto pena della immediata decadenza della **concessione d'uso stessa.**

Eventuali variazioni temporanee possono essere autorizzate dal servizio.

Art. 13 USO IMPIANTI - STATO

I Concessionari si intendono obbligati ad osservare ed a far osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza in cui riconoscono di averli ricevuti dal Comune.

I Concessionari d'uso sono tenuti a segnalare, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità civili e penali derivanti dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza o comunque di terzi.

Ai Concessionari d'uso è fatto espressamente divieto di intervenire con personale proprio sugli impianti, servizi e strutture comunali concessi; qualora interventi effettuati causino danno, nocumento, rischi, ecc..., ne saranno ritenuti direttamente responsabili.

Il concessionario in gestione risponde di tutti i danni e deterioramenti prodotti agli impianti ed alle attrezzature per colpa propria o di soggetti e persone da esso ammesse nelle strutture sia che si tratti di atleti o di terzi.

Art. 14 CONCESSIONARI – DIPENDENTI

Nei casi di **concessione** di impianti sportivi comunali, così come sono regolati dai precedenti articoli 5, 6 e 7, qualora i Concessionari intendano avvalersi di figure professionali inquadrati come lavoratori dipendenti, dovranno provvedere a corrispondere alle stesse il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza. Il suddetto trattamento economico e normativo dovrà essere corrispondente alla qualità e durata della prestazione effettuata per conto dei Concessionari stessi.

I Concessionari che ritengano esercitare in proprio le funzioni indicate nel comma precedente, dovranno altresì espressamente provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente sollevano l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati che ad altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale addetto.

Art. 15 MANUTENZIONE ORDINARIA

I Concessionari, di cui al precedente art. 7, sono tenuti in via esclusiva a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi, con l'espressa avvertenza, che per l'esecuzione dei necessari lavori sollevano il Comune da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone.

Art. 16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Il Comune provvederà a sue spese e nelle forme che a suo giudizio riterrà più idonee e convenienti, alle opere di manutenzione straordinaria, **intendendosi per tali gli adempimenti necessari a mantenere l'attuale stato di destinazione degli immobili.**

Il Concessionario qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria li segnala al Comune, il quale può inserirli nella propria programmazione annuale o nel caso di concessione in gestione riservarsi di farli eseguire dal concessionario stesso riconoscendo in tal senso appositi contributi, previa presentazione di apposito preventivo.

I Concessionari hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente la necessità di riparazioni urgenti. Nessuna delle attrezzature ed impianti consegnati dal Comune ai Concessionari potranno da questi, ad alcuni titolo, essere alienate o distrutte.

E' fatto esplicito divieto ai Concessionari di procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto del Comune.

Art. 17 RESPONSABILITA' VERSO OPERATO DI TERZI

I Concessionari rispondono inoltre nei confronti del Comune, per qualsiasi danno che dovesse verificarsi a persone o cose di proprietà dello stesso da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi manifestazione, esibizione, gara ed attività in genere, anche per allenamento.

I Concessionari dovranno provvedere, a loro cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relativo controllo, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio, ove prescritto, servizio di autoambulanza, maschere, ecc... per tutta la durata della manifestazione e, comunque, fino a quando l'ultimo spettatore abbia lasciato la struttura comunale.

I Concessionari dovranno altresì stipulare un'idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituti di assicurazione al fine di esonerare l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone od a cose, nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà comunale oggetto delle concessioni.

Art. 18 PARTICOLARI ATTREZZATURE

Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i Concessionari dovranno provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e smontaggio delle attrezzature necessarie.

Queste ultime operazioni dovranno avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima e dopo l'effettuazione della manifestazione al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.

Le operazioni di montaggio e smontaggio di cui al precedente comma dovranno **svolgersi avendo cura di evitare i danni alle strutture fisse e mobili degli impianti sportivi stessi, eventuali danni saranno in ogni caso posti ad esclusivo carico dei Concessionari medesimi.**

Art. 19 FURTI O DANNI DURANTE L'USO

L'amministrazione comunale, ed il personale addetto non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non rispondono degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare nello svolgimento delle attività sportive.

Art. 20 COMPORTAMENTO

Gli utenti degli impianti sportivi sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle attrezzature e dei servizi.

Art. 21 RECLAMI

Gli utenti debbono indirizzare ogni eventuale reclamo o segnalazione direttamente al Servizio competente.

Art. 22 TARIFFE

Per l'uso degli impianti sportivi comunali, è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle quote stabilite nel tariffario, approvato con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Il pagamento delle quote per l'uso degli impianti sportivi, avverrà presso la Tesoreria Comunale, entro 30 giorni dalla data di invio dell'ordine di incasso: gli interessi passivi di Tesoreria matureranno a partire dal 31° giorno.

Eventuali esenzioni dal pagamento delle quote previste debbono essere deliberate, con dettagliata motivazione, dalla Giunta Comunale.

In caso di concessione in gestione, le tariffe d'uso degli impianti sportivi, stabilite dalla Giunta Comunale, sono da corrispondersi al titolare della gestione.

Le modalità per l'eventuale pagamento dei canoni per la gestione degli impianti sportivi, saranno stabilite di volta in volta nella convenzione di cui al precedente art. 7.

Art. 24 MOROSITA'

La morosità di pagamento delle quote o dei canoni dovuti o la trasgressione alle norme contemplate nel presente regolamento o in quelli specifici, di cui all'art. 2, possono comportare la sospensione o la revoca della concessione.

Resta ferma l'immediata decadenza della concessione per il mancato rispetto del divieto contenuto nel precedente art. 12.

Art. 25 VIGILANZA

Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare per legge o regolamento, compete al Comune, nel corso della concessione, ampia facoltà di provvedere nel modo più adeguato alla vigilanza sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature, nonché al controllo degli introiti nel caso di manifestazioni a pagamento, al fine di accertare la scrupolosa ottemperanza di tutte le norme stabilite nel presente regolamento, nonché di tutte le norme di legge e regolamenti in materia.

Ai fini di cui sopra, i Concessionari si intendono espressamente obbligati a fornire ai Funzionari Comunali o ai loro eventuali coadiutori, incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che venissero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.

In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di ogni diritto che possa al Comune competere, i Concessionari, ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare, immediatamente agli ordini che venissero impartiti dai Funzionari

preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone che ai beni di proprietà del Comune.

L'opera di vigilanza e controllo, espletata dall'Amministrazione Comunale, non implica responsabilità di sorta del Comune per l'uso dell'impianto sportivo.

Art. 26 FACOLTA' DI REVOCA

L'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse, senza che il Concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 27 NORME FINALI

Le norme di cui al presente regolamento entreranno in vigore nei termini previsti dalla legge e si intendono inserite automaticamente in tutte le concessioni in corso da tale data previa notifica agli eventuali interessati.

Tutte le disposizioni precedenti si intendono pertanto abrogate.